

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI Presidente

(BA) BUTA Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) TOMMASI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) APPIO Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(BA) PANZARINO Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore ESTERNI - CATERINA APPIO

Seduta del 11/06/2020

FATTO

Con riferimento ad un contratto di finanziamento, rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 27 luglio 2015 e estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo del 29 marzo 2019, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro chiedendo il rimborso di euro 6.387,20, a titolo di commissioni intermediario, commissioni intermediario del credito, commissioni intermediario per la gestione pratica, commissioni rete distributiva, spese di istruttoria e premio assicurativo, oltre interessi e rimborso delle spese per l'assistenza difensiva, calcolate ai sensi del DM n. 55/2014.

Costituitosi l'intermediario, opponendosi alle pretese avanzate dal ricorrente, eccepisce (1) l'inapplicabilità, nei rapporti orizzontali tra intermediario e consumatore, dell'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE, sentenza n. C-383/18. E ciò anche in ragione della circostanza che nella menzionata sentenza non emergono i criteri in base ai quali attuare la riduzione del costo totale del credito; (2) la congruità di quanto già rimborsato in sede di conteggio estintivo; (3) di aver corrisposto, a seguito del ricevimento del ricorso, la somma di euro 296,30, a titolo di spese di istruttoria non godute; (4) l'avvenuto rimborso da parte della compagnia assicurativa del premio assicurativo non goduto, calcolato secondo le condizioni stabilite nella polizza, consegnate e sottoscritte dal cliente.



In sede di repliche, il ricorrente invoca i principi contenuti nella sentenza Lexitor emessa dalla Corte di Giustizia.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring,* l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring,* è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF";
- "Priva di giuridico fondamento" si rivela l'opinione che sostiene una presunta "inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up* front ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento", valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati



orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".


Premesso quanto sopra, il Collegio, ritiene che il rimborso effettuato mediante assegno emesso in favore del ricorrente - di cui l'intermediario produce copia agli atti - sia satisfattivo della pretesa del ricorrente relativamente alle spese di istruttoria, considerato che l'importo corrisposto è stato calcolato applicando il criterio del *pro rata temporis*.

Per le medesime ragioni, è da ritenersi esaustivo anche il rimborso effettuato in sede di conteggio estintivo con riferimento alle commissioni di gestione, attesa la natura recurring dell'attività ad esse afferenti.

Il Collegio ritiene, invece, ripetibili le commissioni intermediario, intermediario del credito e rete distributiva rete distributiva, le, quali, afferendo ad attività *up front*, vanno rimborsate applicando il criterio utilizzato per il conteggio degli interessi corrispettivi.

Quanto agli oneri assicurativi non goduti, da calcolarsi secondo il criterio contrattuale, il Collegio ritiene che il ricorrente abbia diritto al rimborso, non avendo l'intermediario fornito prova che lo stesso sia stato effettuato dalla compagnia assicurativa.

In questa prospettiva, la somma che l'intermediario dovrà ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto, è pari a euro 2.515,19, come risulta dalla seguente tabella:



La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non viene accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 2.515,19, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo; dispone altresì che l'intermediario rimborsi le quote dei premi assicurativi secondo i criteri stabiliti contrattualmente, ove non già corrisposte da terzi.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da ANDREA TUCCI